APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 2 (Accordo Titolo IV)

Quando la totalita' del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sara' restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo IV
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-iv-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 2 (Accordo Titolo IV)